



Federsanità Servizi

STATUTO

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE E SOCI - SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1) Denominazione e Soci

1.1 In base all'art. 20 dello statuto della Confederazione Federsanità-ANCI nazionale è costituita una società a responsabilità limitata denominata: Federsanità Servizi srl (società di servizi di Federsanità-ANCI)

1.2 Sono soci di Federsanità Servizi srl la Confederazione Nazionale e le Federazioni regionali di FederSanità ANCI. La possibilità di associarsi a Federsanità Servizi srl è altresì riservata alle strutture nazionali e regionali di ANCI e a tutti i soggetti per i quali l'Assemblea di Federsanità Servizi srl sarà chiamata a decidere.

1.3 La società agisce in ottemperanza alle direttive degli organi di Federsanità-ANCI.

Art. 2) Sede

2.1 La sede legale della società è a Roma in Via dei Prefetti, 46.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3) Oggetto

3.1 La società ha per oggetto, nel rispetto delle vigenti normative, le seguenti attività:

1. realizzazione di servizi avanzati per il settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale nell'intero territorio nazionale;
2. realizzazione di servizi avanzati per il settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale a livello internazionale, con specifica attenzione al livello europeo;
3. realizzazione di progetti di comunicazione integrata finalizzata alla promozione del benessere e la salute dei cittadini con particolare riferimento all'impiego del farmaco;
4. predisposizione di studi e ricerche, nonché svolgimento di attività di consulenza nei settori di cui al precedente comma 1 e 2, nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi;
5. realizzazione e gestione di reti tecnologiche e servizi informatici e telematici;
6. organizzazione e partecipazione convegni, corsi e seminari, eventi e manifestazioni;
7. realizzazione di servizi medialti, quali redazione, strategia e servizi di comunicazione, spazi pubblicitari, organizzazione eventi, anche a terzi;
8. corsi di formazione professionale in ambito sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale, gestione delle risorse umane anche su rete (FAD).

3.2 La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D.Lgs 385 del 1993 e relativi provvedimenti attuativi) – che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4) Durata
4.1 La durata della società è fissata fino 31.12.2050. Essa può essere prorogata o ridotta, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II CAPITALE – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO – PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 5) Capitale sociale
5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote a norma di legge. Nessuna quota può avere un valore inferiore ad un Euro.
Art. 6) Aumento di capitale
6.1 La società potrà aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti in denaro.
Art. 7) Apporti e finanziamenti dei soci
7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, beni mobili od immobili, senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
Art. 8) Trasferimento della partecipazione sociale
8.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili a terzi, comunque soci, al valore nominale e solo previo consenso scritto di tutti i soci, salvo quanto previsto dall'art. 2469 c.c.
8.2 I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro dei soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo
8.3 La cessione delle partecipazioni o di parte di esse da parte di un socio può avvenire esclusivamente tramite il trasferimento delle stesse ad altro socio, con diritto di prelazione da parte della Confederazione Nazionale.
8.4 Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, mediante raccomandata r/r, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale), potranno esercitare la prelazione sempre a mezzo di raccomandata r/r inviata altri amministratori e al socio alienante.
TITOLO III RECESSO - ESCLUSIONE
Art. 9) Recesso
9.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
Art. 10) Esclusione
10.1 Il socio viene escluso nei casi indicati dall'articolo 2466 C.C.
TITOLO IV DECISIONE DEI SOCI
Art. 11) Decisione dei soci
11.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate allo loro competenza dalla legge.
11.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Art. 12) Modalità di adozione delle decisione dei soci
12.1 Le decisione dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi della vigente legislazione e dell'art. 13) del presente statuto.

Art 13) Assemblea dei soci
13.1 L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, delibera sull'approvazione del bilancio e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione nei modi e termini di legge
13.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
13.3 Qualora lo richiedano particolari esigenze, la cui valutazione spetta al Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere fatta entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. La costituzione dell'assemblea e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute nell'art. 2486 c.c.
13.4 L'assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede sociale, quando ne è fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale mediante: <ul style="list-style-type: none"> - lettera raccomandata, anche a mano, spedito nei termini e nel luogo indicati dalla normativa vigente; - telefax o messaggio di posta elettronica spedito nei termini e nel luogo indicati dalla normativa vigente.
13.5 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
13.6 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo la normativa vigente.
13.7 L'assemblea è preseduta, nell'ordine preferenziale sotto indicato: <ul style="list-style-type: none"> a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione, b) dall'amministratore delegato, c) da uno degli altri consiglieri in ordine di anzianità.
13.8 Il Presidente dell'assemblea ne accerta la legale costituzione, nomina un segretario per la redazione del verbale, dirige con pieni poteri e regola la discussione, stabilisce le modalità delle singole votazioni e sottoscrive il verbale unitamente al segretario
13.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera, a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai nn. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
TITOLO V AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA
Art. 14) Nomina - Revoca - Durata
14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. La designazione dei singoli consiglieri da parte dei soci deve essere effettuata contestualmente alla delibera dell'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e durano in carica per 5 anni o fino alle dimissioni.
Art. 15) Compenso
15.1 Ai componenti del consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, è assegnato un compenso da determinarsi annualmente dall'assemblea ordinaria.
Art. 16) Poteri
16.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.
16.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare a singoli consiglieri procure per singoli affari o gruppi di affari.
16.3 Il Consiglio di Amministrazione non delegherà, comunque, le seguenti funzioni che saranno riservate esclusivamente a deliberazioni collegiali del Consiglio medesimo: <ul style="list-style-type: none"> a) approvazione dei piani strategici, di investimento e di attività di esercizio;

<p>b) approvazione di investimenti superiori a € 100.000(centomila);</p> <p>c) acquisto, vendita di beni mobili ed immobili e stipula di locazioni attive o passive;</p> <p>d) acquisto e vendita di partecipazioni in persone giuridiche;</p> <p>e) operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma;</p> <p>f) rilascio di garanzie sotto qualsiasi forma e stipulazione di contratti di mutuo a medio o a lungo termine;</p> <p>g) nomina del Presidente e nomina dell'Amministratore Delegato su designazione dell'esecutivo della Confederazione Federsanità-ANCI;</p> <p>h) nomina di eventuali Direttori e Procuratori e determinazione dei relativi poteri;</p> <p>i) assunzione di obbligazioni cambiarie in nome della società;</p> <p>j) nomina di Procuratori abilitati ad emettere assegni sui conti correnti della società.</p> <p>Le operazioni bancarie eccedenti € 100.000,00 (centomila) dovranno riportare la firma congiunta del Presidente e dell'Amministrazione Delegato.</p>
<p>Art. 17) Decisioni del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Amministratore Delegato.</p>
<p>17.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.</p>
<p>17.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri, alla casella di posta elettronica, ovvero al numero di fax, risultante dal libro dei soci, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p>
<p>17.4 In casi di urgenza è ammessa la convocazione inviata tre giorni antecedenti l'adunanza.</p>
<p>17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>
<p>17.6 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza degli Amministratori.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, a parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.</p>
<p>17.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente della Confederazione Federsanità ANCI o un suo delegato.</p>
<p>Art. 18) Compiti del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore</p>
<p>18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>Egli rappresenta la società di fronte a terzi anche con le finalità commerciali di mostrarne i contenuti e gli scopi.</p> <p>Adempie agli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La rappresentanza sostanziale e processuale spetta al Presidente o all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.</p>
<p>18.2 L'Amministratore Delegato</p> <p>L'Amministratore Delegato è investito, di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti indicate nell'art. 2381 c.c. e quelli non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti o riservati al Consiglio di Amministrazione ai sensi dallo Statuto.</p> <p>Egli fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una costante ed adeguata informativa circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli.</p>
<p>Art. 19) Direttore</p>
<p>19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore.</p> <p>Il Direttore ha la responsabilità di gestire, in termini operativi, le attività sul piano tecnico, commerciale ed amministrativo.</p> <p>Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con funzioni di segretario.</p>

Art. 20) Rappresentanza
20.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: <ul style="list-style-type: none"> - al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.
20.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.
TITOLO VI CONTROLLI
Art. 21) Collegio Sindacale
21.1 Il collegio sindacale nominato, ove obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e ad esso spettano le attribuzioni di legge.
Art. 22) Controllo individuale del socio
22.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
Art. 23) Esercizio sociale
23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24) Bilancio
24.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
24.2 Gli utili netti, prelevatone l'ammontare destinato alla riserva legale, salva diversa disposizione dell'assemblea, sono distribuiti ai soci.
TITOLO VIII SCIoglimento – LIQUIDAZIONE
Art. 25) Competenze dell'assemblea
25.1 Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.
TITOLO IX CAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI
Art. 26) Clausola compromissoria
26.1 Qualsiasi controversia insorta tra i soci, o tra questi e la società, è rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, i primi due, uno da ciascuna parte ed il terzo da quelli così nominati o, in mancanza dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede della società
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27) Rinvio
27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.